

sportland

- R E G O L A M E N T O -

Sportland Società Sportiva Dilettantistica, organizza la **Coppa Primavera calcio a 7 Over 40**.

- Premessa -

L'attività della Sportland si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo, con la possibilità di fare "Calcio" svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere. Richiediamo pertanto l'impegno a tutti i dirigenti e giocatori nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano disputate con Fair Play.

Art. 1: PERIODO DI SVOLGIMENTO

La manifestazione avrà inizio il 6 Maggio 2024.

Art. 2: NORME DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla manifestazione le squadre dovranno richiedere il tesseramento dei propri giocatori, di dirigenti e allenatori secondo le normative riportate nell'articolo 3 del presente regolamento. Il vincolo di un giocatore presso la sua squadra è limitato al Torneo in corso.

In occasione delle gare, ogni squadra dovrà presentare all'arbitro un elenco in duplice copia dei giocatori e dei dirigenti partecipanti, presentando contestualmente il documento di riconoscimento di ciascuno di essi. Ogni Società dovrà presentare all'arbitro almeno due palloni regolamentari (n°5).

Art. 3: TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici) dovranno essere tesserati per la Società di appartenenza per la stagione sportiva 2023/2024.

L'identificazione dei giocatori potrà avvenire solo tramite presentazione di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto).

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti, per mezzo del Dirigente Accompagnatore (o del capitano), di presentare al D.d.g. la Distinta di Gara in doppia copia, che dovrà essere **stampata direttamente dal sito** di Sportland e dovrà riportare i seguenti dati:

- Indicazione Numero di Maglia
- Indicazione Capitano e Vicecapitano

La presenza dell'eventuale medico sociale deve essere riconosciuta tramite presentazione del documento che ne attesti la professione.

La distinta dovrà essere firmata dal Dirigente Accompagnatore o in sua assenza dal Capitano.

Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro e non oltre la quinta e ultima giornata della fase a gironi.

Potranno partecipare al campionato i giocatori che abbiano almeno **40 anni compiuti** (nel giorno della gara); **inoltre, in distinta-gara**, saranno ammessi **due fuori quota**, che dovranno aver compiuto i **35 anni** di età. Il portiere, invece, è libero da vincoli anagrafici.

Non potranno essere tesserati giocatori che militino nelle seguenti categorie F.I.G.C.: dalla serie A alla categoria Promozione di Calcio a 11 e dalla serie A fino alla Serie B di calcio a 5 compresa. Non potranno partecipare alle attività di Sportland anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla serie D), squadre Juniores Regionali e Nazionali, squadre di Campionati giovanili nazionali di Calcio a 5 (Under 21).

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto prendano parte a gare ufficiali.

Non potranno partecipare alle attività di Sportland anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla serie D), squadre Juniores Regionali e Nazionali, squadre di Campionati giovanili nazionali di Calcio a 5 (Under 21).

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto siano stati convocati e presenti in distinta di gara ufficiale.

Un giocatore che risulti tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte (pertanto senza essere convocato a gare ufficiali), dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2023/24 non farà parte della Società, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore non potrà prendere parte ad attività di Sportland.

Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato per l'attività Sportland solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.

Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie vietate sopraelencate sarà inibito dal partecipare all'attività Sportland dal momento in cui firmi il vincolo a tale Società Figc. Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.

Una volta iniziate le fasi finali (playoff) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione.

Durante la fase di playoff, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati e relative squalifiche non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Eventuali giocatori tesserati per categorie vietate potranno essere inseriti in rosa come dirigenti/o allenatori.

Per quanto riguarda invece gli atleti militanti in campionati stranieri, sarà il C.O. a stabilire i criteri di equiparazione tra il livello della competizione estera e quella di riferimento italiana.

Art. 4: CERTIFICATO MEDICO

È fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato al Comitato Organizzatore insieme alla modulistica di tesseramento.

Art. 5: LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. Asi-Alleanza Sportiva Italiana è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

Art. 6: SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in: **due tempi da 22 minuti**, ciascuno con intervallo non superiore ai cinque minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco 14 giocatori per squadra e 3 dirigenti regolarmente tesserati. Le gare verranno dirette da arbitri che fanno parte del Gruppo Arbitri Milano A.S.D.

Art. 7: FORMULA

Le 10 formazioni partecipanti saranno suddivise in due gironi così composti:

Girone A: 5 squadre

Girone B: 5 squadre

Tutte le squadre disputeranno gare di andata e ritorno. Accederanno ai playoff le prime due qualificate di ciascun girone. In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale si adotteranno i seguenti criteri:

- 1) esito degli scontri diretti o classifica avulsa (si prenderanno in considerazione le gare di andata e ritorno)
- 2) differenza reti negli scontri diretti o nella classifica avulsa (gare di andata e ritorno)
- 3) differenza reti generale
- 4) tabella fair play
- 5) reti segnate
- 6) sorteggio

Playoff:

Le semifinali prevedono i seguenti accoppiamenti:

1A - 2B

1B - 2A

Le due vincitrici delle semifinali disputeranno la finalissima. Non è prevista la finale 3-4 posto.

La Società che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, oltre al pagamento delle ammende previste, subisce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e potrà essere passibile, a insindacabile giudizio del Giudice Sportivo, di una penalizzazione di un punto in classifica.

In caso di gravi intemperanze da parte dei giocatori, dirigenti o del pubblico, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a sua discrezione, l'eliminazione della Società dalla competizione, senza dover alcun rimborso della quota di iscrizione.

La squadra che non si presenta in campo entro **10 minuti** dall'orario stabilito per l'inizio della gara sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente. Il tempo di attesa potrà essere aumentato a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, solo in casi eccezionali.

Eliminatorie e fasi finali

Nelle gare a eliminazione diretta (playoff), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i calci di rigore (5 per squadra) più eventuale oltranza.

Art. 8: ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE

Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento.

La richiesta di spostamento gara andrà presentata con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data in calendario previo consenso della squadra avversaria e disponibilità dell'impianto sportivo.

Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata

tramite mail da inviare al C.O.

In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti.
Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella fase dei play off.

Art. 9: COLORI SOCIALI

Le squadre dovranno presentarsi in campo con il colore delle maglie indicati nell'elenco di iscrizione dei giocatori. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dei D.d.G., possa creare confusione nell'identificazione, la squadra ospitante sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra. Sarà consentito l'uso di pettorine, possibilmente con numerazione.

ART. 10: ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

- 1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
- 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

Tali organi agiscono in piena autonomia.

- 1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità di quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'arbitro, degli Assistenti dell'Arbitro, dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

- 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio)

Composta da: Presidente (un membro del C.O.); Componenti (un consulente legale, Responsabile settore Arbitrale).

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento é instaurato su reclamo della Società (o tesserati in proprio) e deve essere presentato o inviato tramite raccomandata entro CINQUE GIORNI SUCCESSIVI alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

Il Reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. (vedi art. 17).

Terminate le gare di qualificazione (durante le fasi finali) l'unico grado di Giudizio sarà quello di primo grado (Giudice Sportivo).

ART. 11: SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva: Durante la fase a gironi i giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Al termine dei gironi le ammonizioni accumulate verranno azzerate.

Si dà per inteso che un giocatore che riceva la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per le qualificazioni a gironi, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le tre casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- Espulsione per bestemmia
- Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

In seguito ad espulsione per bestemmia, la squadra che ha subito l'espulsione rimarrà in inferiorità numerica per 5 minuti. Al termine dei 5 minuti, la squadra potrà inserire in campo un giocatore diverso da quello che ha ricevuto la sanzione disciplinare.

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con

delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.

- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da Sportland.
- Nel caso i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima società, l'estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all'intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività Sportland, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 12: SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA
- INIBIZIONE A TEMPO PER FATTI ACCADUTI DURANTE LA GARA

ART. 13: SANZIONI A SOCIETA'

- AMMONIZIONE
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- AMMENDE
- PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)
- RADIAZIONE

ART. 14: SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

- a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:
- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo.
 - Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).
 - Ammenda alla Società
- b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:
- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato conseguito sul campo, penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in cui risultassero presenti tesserati non regolari.
 - Annullamento del tesseramento giocatore
 - Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).
- c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:
- Perdita delle gare per 0/3 o peggior risultato conseguito sul campo.
 - Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).
 - Squalifica al giocatore per 1 gara di squalifica non scontata e 1 giornata per recidiva. Ammenda alla Società.
- d) Dirigenti – Tecnici inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):
- Inibizione/squalifica con recidiva.
 - Ammenda alla Società.
- e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori. (vedi paragrafo C)
- f) Penalizzazioni
Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).
- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
 - 2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)
 - 3) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto)
 - 4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
 - 5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

ART. 15: INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'arbitro, osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate. L'ultimo grado di Giudizio è quello della Commissione Disciplinare (2° grado).

ART. 16: NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell'Arbitro
- 2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate
- 3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg.
- 4) " ammende fino a € 30,00

RIGETTO DEI RICORSI

- taxa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati tramite e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio Sportland S.S.D. a r.l., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria Sportland).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa taxa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sportland S.S.D. a r.l. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla taxa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.

ART. 17: TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

- RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO € 50.00
- RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE € 100.00

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 18: SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro 24 ore precedente la gara:
Ammenda € 10,00
- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 15.00 dello stesso giorno
Ammenda € 20,00
- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno
Ammenda € 30,00
- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio Sportland (ore 18.30)
Ammenda € 50,00

Art. 19: CALENDARIO VARIAZIONI DI ORARIO E DATE

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

Art. 20: REGOLAMENTO DI GIOCO

Nella Coppa Primavera si applicheranno le regole di calcio a 11 FIGC in vigore nella stagione 2023/2024, con le eccezioni dell'assenza del fuorigioco e altre regole elencate nel seguente regolamento.

Art. 21: COMUNICATO UFFICIALE

I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comunicato Ufficiale sarà visibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.sportland.milano.it

La partecipazione alla Coppa Primavera Over 40 sottintende la completa conoscenza e accettazione delle "norme di partecipazione". L'ignoranza delle norme di partecipazione non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 22: SOSPENSIONE INCONTRI PER PROBLEMATICHE SUI CAMPI

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta prima del termine del primo tempo: incontro da disputare dall'inizio, con il punteggio di 0-0
- Gara interrotta durante il secondo tempo, durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore: incontro da disputare solamente come secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso del recupero.

Art. 23: PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi è vivamente consigliato e comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle Norme di Partecipazione del Campionato Calcio a 7 Sportland 2023-2024.